



Copia

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaotto addì quattro del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOFFA Carla - Sindaco	Sì
2. ARTUSIO Paolo - Vice Sindaco	Sì
3. BIANCO Mario - Assessore	Sì
4. MARCARINO Claudio - Consigliere	No
5. CRAVANZOLA Emilio - Assessore	No
6. GHIGLIONE Pierantonio - Assessore	Sì
7. RIVATA Luigi - Consigliere	Sì
8. BATTAGLINO Giorgio - Consigliere	Sì
9. ZIMAGLIA Armando - Consigliere	Sì
10. VENTURA Fabrizio - Consigliere	No
11. CHETTO Agnese - Consigliere	Sì
12. MAGLIANO Denise - Consigliere	No
13. ARTUSIO Franco - Consigliere	Sì
14. RIVETTI Piero - Consigliere	Sì
15. BATTAGLINO Giuseppe - Consigliere	Sì
16. CAVALLERO Luigi - Consigliere	Sì
17. PELASSA Mariangela - Consigliere	No
Totale Presenti: 12	
Totale Assenti: 5	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOFFA Carla nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono presenti in aula gli Assessori esterni SOTTERO e LANZONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge n.130 del 30/03/2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;

Vista la L.R. Piemonte n. 20 del 31.10.2007 che detta le norme sull'Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

Preso atto che ai sensi dell'art .6 della suddetta L.R. Piemonte n°20/2007 i comuni devono redigere apposito regolamento che disciplini l'affidamento e la dispersione delle ceneri;

Preso atto inoltre delle disposizioni contenute nella sopracitata legge e ritenuto di ottemperare a quanto prescritto per dare quanto prima doverosa risposta alle richieste dei cittadini in ordine alle disposizioni testamentarie dei propri defunti, relative alla definitiva posizione delle proprie ceneri, ove ciò non contrasti con norme in vigore;

Ritenuto - alla luce delle nuove disposizioni contenute nella legge regionale n.20/07 di approvare il regolamento sulle Cremazioni, affidamento, conservazione e dispersione ceneri allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio per la regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITO l'intervento del Consigliere RIVETTI Piero che fa rilevare che l'atto della dispersione delle ceneri è contrario alla nostra cultura e alle nostre tradizioni.

UDITO altresì il Consigliere ARTUSIO Franco che rileva l'opportunità di limitare la dispersione delle ceneri nel solo ambito del Cimitero.

Presenti n. 12

Voti Favorevoli n. 10

Voti Astenuti n. 1 (Consigliere di Minoranza Sig. ARTUSIO Franco)

Voti Contrari n. 1 (Consigliere di Minoranza Sig. RIVETTI Piero)

Resi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento comunale relativo alla cremazione, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri" derivanti dalla cremazione dei defunti, composto da n. 10 articoli che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
- 2) di demandare al Responsabile del servizio la predisposizione della modulistica necessaria per gli adempimenti dei cittadini;

COMUNE DI GUARENE

Provincia di Cuneo
Piazza Roma n. 6
12050 Guarene

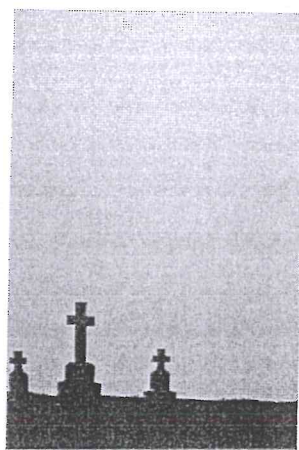


APPROVATO CON DELIBERA N. 20
CC IN DATA 01.06.2008
IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Paola Fracchia)

REGOLAMENTO COMUNALE

IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del



ART. 1 - DISPOSIZIONE GENERALE

1. Il presente regolamento disciplina, in particolare, la cremazione dei cadaveri e dei resti mortali, così come l'affidamento, la conservazione, la dispersione e le altre destinazioni delle ceneri. Esso è dettato dalle disposizioni normative in materia, tra cui si richiama:

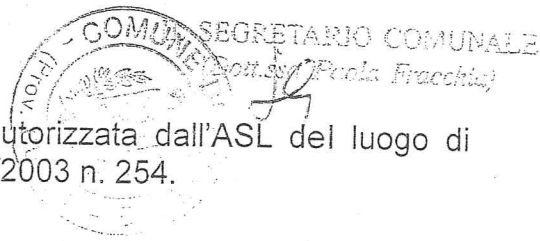
- Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285
- La Circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998 n. 10;
- Il D.P.R. 03/11/2000 n. 396;
- La L. 30/03/2001 n. 130;
- La L.R. Piemonte 31/10/2007 n. 20;

Le disposizioni del presente regolamento integrano e si armonizzano con quelle del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria adottato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ in data _____ -- e omologato con deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.L. CN2 del _____---

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE DI CADAVERI, DI RESTI MORTALI E DI PARTI ANATOMICHE RICONOSCIBILI.

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di stato civile del comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
1. L'autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

3. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.



ART. 3 - DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere:

- tumulate nel cimitero in cellette cinerarie, cellette ossario, loculi, tombe di famiglia
- conservate nel cinerario comune che nel Comune di Guarene coincide con l'ossario comune
- inumate qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano
- consegnate al soggetto affidatario
- disperse

2. Gli atti di affidamento e di dispersione, in particolare, esauriscono i loro effetti nell'ambito territoriale del Comune di Guarene. In caso di diversa destinazione, pertanto, gli interessati dovranno richiedere anche l'autorizzazione del Comune di competenza.

ART. 4 - AUTORIZZAZIONE PER L'AFFIDAMENTO PERSONALE DELLE CENERI

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto con le modalità richiamate all'articolo precedente o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. Rimane inteso che l'affidamento si concretizza solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento stesso e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta per il periodo previsto dall'apposito regolamento.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune di Guarene, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
 - c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del Comune; *ow*
 - d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento; *ow*
 - e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - f) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla;
 - g) dichiarazione di non sussistenza di impedimenti o vincoli all'affidamento sanciti dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
4. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento della richiesta dell'autorizzazione. La variazione di residenza comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria per l'ottenimento della autorizzazione al trasporto dell'urna.
5. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta.
6. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al cimitero comunale e al Comune di Guarene.
7. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:
- 1) per affidamenti autorizzati di urne: dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
 - 2) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero: dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
 - 3) per i recessi dall'affidamento: dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - 4) della data di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del comune di Guarene nel caso in cui nel territorio comunale sia avvenuto il decesso ovvero nel caso in cui nel territorio comunale siano collocate le ceneri al momento della richiesta ovvero nel caso in cui siano disperse nel territorio comunale.
2. La richiesta di autorizzazione da presentarsi entro 10 giorni prima della dispersione deve contenere l'indicazione:
- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.

3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma scritta secondo le seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari;

unicamente:

- a) in apposita area a ciò destinata in almeno un cimitero comunale per interrimento
- b) in natura, all'interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati e ad una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- c) la dispersione nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da natanti e da manufatti. In tali casi la dispersione delle ceneri può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenete le ceneri purché l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile;
- d) in aree private: la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dai centri abitati e con il consenso scritto dei proprietari e non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
- e) nel cinerario comune.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, c.1, n. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi. **E' altresì vietata la dispersione in aria (al vento)**

- 4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.
- 5. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.
- 6. La persona che esegue la dispersione in aree diverse da quella cimiteriale deve attestare sotto la propria responsabilità tramite apposito verbale che la dispersione è

avvenuta nel luogo e all'ora autorizzata. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriale la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.

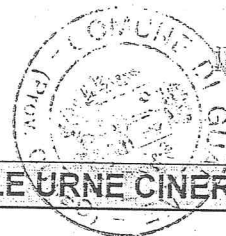
7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di Guarene, anche tramite il gestore del servizio cimiteriale.
8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in cui le ceneri sono custodite.
9. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal comune di Guarene ma in territorio nazionale, l'ufficiale di stato civile dovrà dare apposita comunicazione al comune stesso.

ART. 6 - MODALITA' CONSERVATIVE DELLE URNE

1. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta (nicchia cineraria).
2. Le urne cinerarie possono, altresì, essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
3. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione.

ART. 7 - CINERARIO COMUNE, SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. In almeno un cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione; il cinerario comune si trova all'interno dell'ossario comune.
2. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A questo fine possono essere destinati anche manufatti cimiteriali esistenti.
3. L'apposita targa, individuale o collettiva, realizzata ai fini di non perdere il senso comunitario della morte, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20/2007 dovrà rispondere a dimensioni e tipologia uniformi, secondo le prescrizioni che verranno fornite dal Comune. L'onere per la fornitura e posa è a carico dei familiari del defunto, se non indigenti.



ART. 8 - TRASPORTO E CARATTERISTICHE DELLE URNE CINERARIE

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

ART. 9 - TARIFFE

Il Comune di Guarene adotta politiche incentivanti la cremazione e rinuncia pertanto all'applicazione di tariffe per l'affido e la dispersione delle ceneri, applicando le tariffe solo a fronte delle altre prestazioni (tumulazione e inumazione delle urne cinerarie nei cimiteri comunali) già previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. del .

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi e regolamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 107 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 nonché dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione dell'urna contenente.



Comune di Guarene

C.A.P. 12050

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. (0173) 611.103 - Fax 611127

Cod. fisc. e P.IVA 00523870046

E-MAIL: segreteria@guarene.it

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267 in data 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sulla proposta di deliberazione avente per oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE, CONSERVAZIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI. APPROVAZIONE.
--

Da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale

1) Il Responsabile del servizio di ragioneria dà parere _____ in ordine alla regolarità contabile e tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

2) Il responsabile del servizio scolastico socio-assistenziale dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA SCOLASTICA SOCIO – ASSISTENZIALE – CULTURA
(QUAZZO Rag. Giuliano)

3) Il responsabile dell'area vigilanza-commercio-protezione civile -agricoltura dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL' AREA VIGILANZA-COMMERCIO-PROTEZIONE CIVILE – AGRICOLTURA
(DEMICHIELIS Angelo)

4) Il responsabile dell'Ufficio Tecnico dà parere _____ in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA e TECNICO MANUTENTIVA
(NASO Geom. Diego)

5) Il Segretario Comunale dà parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, dando atto in particolare che:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI – PERSONALE – PUBBLICHE RELAZIONI
– TURISMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (FRACCHIA D.ssa Paola)



- 3) Di sottoporre il presente regolamento all'esame all'ASL CN 2 per gli adempimenti di competenza
- 4) Di dare atto che con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disciplina con esso contrastante.
- 5) Di dare atto inoltre che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: BOFFA Carla

Il Consigliere Anziano
F.to: BIANCO Mario



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 07-giu-2008 al 21-giu-2008, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Guarene, li 07-giu-2008



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li 7 GIU. 2008

Il Segretario Comunale

